

Cessione del credito con natura finanziaria rilevante ai fini IVA

Eutekne - Mirco GAZZERA

La necessità delle imprese di preservare l'equilibrio finanziario, specie nell'attuale contesto economico, ha favorito il ricorso alla cessione del credito. Si tratta di un tradizionale istituto, tramite il quale il creditore cedente trasferisce a un terzo cessionario il credito vantato verso il debitore.

La cessione del credito permette di realizzare molteplici finalità: smobilizzare un credito commerciale, consentendo al cedente di ottenere la liquidità prima della scadenza pattuita per l'incasso; favorire il realizzo di un credito vantato nei confronti di un debitore inadempiente, affidando l'attività di recupero a soggetti specializzati o monetizzando "a stralcio" il credito, mediante una cessione dello stesso con clausola pro soluto; adempiere a un'obbligazione assunta dal cedente realizzando una *datio in solutum*.

Ai fini del trattamento IVA, la cessione del credito può costituire un'operazione fuori dal campo di applicazione per carenza del presupposto oggettivo (art. 2 comma 3 lett. a del DPR n. 633/72) o rientrare nell'ambito delle prestazioni di servizi (art. 3 comma 2 n. 3 del DPR n. 633/72).

L'elemento discriminante è costituito, in prima battuta, dalla natura finanziaria o meno dell'operazione. Se quest'ultima rientra nel campo di applicazione dell'imposta beneficia, generalmente, dell'esenzione ex art. 10 comma 1 n. 1.

Fornito il quadro generale, è necessario delineare meglio i concetti sopra richiamati: la nozione di "operazione finanziaria", l'ambito di applicazione della fattispecie di esenzione e gli effetti derivanti dall'insolvenza del debitore ceduto.

Per quanto concerne il primo aspetto, costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA non solo il tradizionale sconto di crediti e di titoli di credito, ma tutte le operazioni nelle quali è presente una causa finanziaria.

Risultano fuori dal campo di applicazione dell'IVA, per converso, le cessioni prive del connotato finanziario. Si pensi, ad esempio, alle cessioni: destinate ad assolvere a debiti del cedente; a garantire complessi accordi negoziali fra cedente e cessionario (ris. Agenzia delle Entrate 4 luglio 2008 n. 278); riguardanti crediti in sofferenza per un prezzo inferiore al valore nominale, qualora la differenza sia giustificata dal valore economico effettivo del credito (Corte di Giustizia Ue 27 ottobre 2011 causa C-93/10).

Una volta chiarito quali sono le cessioni del credito rilevanti ai fini IVA, è necessario precisare l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 10 comma 1 n. 1 del DPR n. 633/72.

La giurisprudenza europea (Corte di Giustizia 26 giugno 2003 causa C-305/01) e la prassi (ris. Agenzia delle Entrate 11 marzo 2011 n. 32 e 17 novembre 2004 n. 139), a tale proposito, hanno fornito importanti elementi indicando il trattamento riservato al factoring e all'attività di recupero dei crediti.

Il regime di esenzione si applica solo quando il cedente è mosso dalla finalità di ottenere un finanziamento (inclusa la monetizzazione dei propri crediti). Nel factoring, secondo l'Agenzia delle Entrate, il citato scopo sussiste, perché l'impresa corrisponde una "commissione" con natura sostanziale di interesse.

Esenzione solo quando il fine del cedente è ottenere un finanziamento.

Tale onere, infatti, è determinato in base all'ammontare dei crediti ceduti. La mera attività di recupero crediti, invece, non ha natura finanziaria e va qualificata come prestazione di servizi imponibile.

Rimangono da delineare gli effetti dell'insolvenza (o dell'infruttuosità delle azioni esecutive) con riguardo al debitore ceduto. L'art. 26 del DPR 633/72, come da ultimo modificato dalla L. n. 208/2015 con decorrenza da fine 2016 eccetto per le disposizioni interpretative, prevede una disciplina complessa. Essa è volta a permettere al soggetto passivo di "recuperare" l'IVA addebitata in rivalsa alla controparte che non ha provveduto a onorare il proprio debito.

Nel caso di avvenuta cessione del credito ci si chiede se il cessionario dello stesso possa esperire la procedura sopra citata.

La risposta dovrebbe essere negativa, in quanto il tenore letterale dell'art. 26 lo esclude ("... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione...").

Tale preclusione, d'altronde, è giustificata dal fatto che solo il soggetto che ha esercitato il diritto di rivalsa può variare l'imposta addebitata.

Resta inteso, pertanto, che il cessionario del credito dovrà tenere conto di quanto descritto nell'ambito delle pattuizioni riguardanti l'operazione di cessione.